



Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea

Modifica del 30 dicembre 2020

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'USAV del 15 dicembre 2020¹ che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 lett. b, nota a piè di pagina

² L'importazione di uova da cova è ammessa se:

- b. l'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea interessato ha autorizzato l'esportazione secondo le condizioni di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809²; e

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

¹ RS **916.443.102.1**

² Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 402 del 1.12.2020, pag. 144; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2238, GU L 436 del 28.12.2020, pag. 4.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021³.

30 dicembre 2020

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

³ Pubblicazione urgente del 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**)

Allegato
(art. 1-3)

Stati membri e zone interessati

1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri dell'UE colpiti

Gli Stati membri dell'Unione europea colpiti nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nelle decisioni di esecuzione seguenti:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809	Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 402 del 1.12.2020, pag. 144; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2238, GU L 436 del 28.12.2020, pag. 4
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 ⁴	Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione, del 20 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito, GU L 392 del 23.11.2020, pag. 60; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2051, GU L 420 del 14.12.2020, pag. 28

Gli allegati delle decisioni di esecuzione elencano le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue:

Parte A zone di protezione

Parte B zone di sorveglianza

2 Stati membri dell'UE colpiti

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone di protezione e zone di sorveglianza:

Croazia

Danimarca

Francia

Germania

Irlanda

Paesi Bassi

⁴ Il Regno Unito è trattato come uno Stato membro dell'UE fino al 31.12.2020. La decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 scade il 31.12.2020.

Polonia

Regno Unito⁵

⁵ Il Regno Unito è trattato come uno Stato membro dell'UE fino al 31.12.2020.